



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
Lavori Pubblici e Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0508554 28/10/2020 15,04

Mitt. : 5018 DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI

Res. : 501805 Genio civile di Caserta: presi...

Classifica : 53.B. Fascicolo : 1 del 2020



* Al Dirigente della U.O.D. U.O.D. 50_18_05 Genio Civile, presidio di protezione civile di Caserta

* E. p.c. ai Dirigenti delle U.O.D. del Genio Civile, presidio di protezione civile di:
- Ariano Irpino (U.O.D. 50_18_08)
- Avellino (U.O.D. 50_18_03)
- Benevento (U.O.D. 50_18_04)
- Napoli (U.O.D. 50_18_06)
- Salerno (U.O.D. 50_18_07)

Oggetto: Opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. Impianti di telefonia.

In riscontro alla nota prot. 34942020 del 23.07.2020, che si allega in copia alla presente, con la quale codesta U.O.D. 50.18.05-Genio Civile, Presidio di Protezione civile di Caserta ha chiesto a questo Staff un parere in merito all'oggetto e facendo proprie le premesse della stessa, si espone quanto di seguito riportato.

In riferimento alla richiesta di cui al punto 1., è opportuno far riferimento alla Circolare del Dipartimento della Protezione Civile DPC/SISM/0057167 del 20/07/2010 che chiarisce le modalità relative all'attribuzione della strategicità o meno delle infrastrutture di comunicazione elettronica per la telefonia mobile, all'individuazione delle stesse e delle misure idonee a garantirne la funzionalità in caso di evento sismico.

In particolare, al punto a) si chiarisce che un'infrastruttura di comunicazione elettronica per telefonia mobile è considerata quale opera infrastrutturale di interesse strategico di competenza statale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, solo quando rappresenta l'unica infrastruttura di comunicazione elettronica per telefonia mobile presente in un comune di zona sismica 1 o 2 (E comunque nelle zone in cui l'accelerazione al suolo di riferimento, ossia quella che ha un periodo di ritorno di 475 anni, è superiore a 0,15 g) ed è attestata su costruzioni progettate prima del 1984 oppure anche successivamente a tale data, ma la cui classificazione sia diventata più gravosa o l'accelerazione al suolo di riferimento sia aumentata.

Mentre, al punto b) dei chiarimenti si evince che è attribuita ai gestori la responsabilità di individuare le infrastrutture di comunicazione elettronica di telefonia mobile ed adottare le misure idonee ad assicurare la funzionalità delle stesse in caso di eventi sismici.

Per quanto precedentemente riportato, si può asserire che è opportuno rimandare agli stessi gestori l'individuazione delle infrastrutture di comunicazione strategiche classificabili di interesse statale, ma anche regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità

di protezione civile, mediante apposita dichiarazione. A tal proposito si segnala che l'allegato "A", modello di denuncia dei lavori, è già predisposto per le dichiarazioni relative alle infrastrutture in questione, sia di competenza nazionale che regionale, in conseguenza delle quali, il progettista strutturale dovrà utilizzare la corrispondente classe d'uso.

In merito **al punto 2** della nota nel quale si chiede, in sintesi, di precisare se, in caso di un progetto di installazione di un traliccio con antenna per telefonia mobile su un edificio esistente :


- A. il progettista deve relazionare in merito alle norme tecniche utilizzate per la progettazione dell'edificio sul quale insiste l'impianto, verificando che le stesse siano posteriori al 1984, che la classificazione e l'accelerazione al suolo non siano più gravose rispetto a quelle di riferimento utilizzate per il calcolo originario e, in caso contrario provvedere alla verifica del fabbricato esistente ;
- B. la strategicità, statale o regionale, dell' antenna debba essere estesa anche al fabbricato;
- C. debba essere svolta obbligatoriamente la valutazione della sicurezza del fabbricato, visto che, per l'effetto di quanto riportato al punto precedente, potrebbe configurarsi il passaggio ad una classe d'uso superiore;
- D. il fabbricato debba essere sottoposto ad intervento di adeguamento ai sensi del paragrafo 8.4.3. delle N.T.C. 2018, in quanto l'intervento potrebbe potenzialmente rientrare nella fattispecie di cui alla lettera e del medesimo paragrafo;

si precisa quanto segue.

Per gli impianti definiti strategici, di interesse nazionale o regionale, una volta dichiarata la l'appartenenza a dette tipologie da parte del committente, ai sensi delle ordinanze n° 3274 del 20 marzo 2003 e n° 33685 del 21 ottobre 2003, il progettista deve adempiere a quanto richiesto e richiamato nella circolare del D.P.C.- DPC/SISM/0057167 del 20/07/2010 e riportato alla precedente lettera "A". Resta inteso che, in caso di installazione su un fabbricato esistente, se un impianto di comunicazione è dichiarato strategico, tale strategicità è estesa a tutto il fabbricato con i conseguenti adempimenti di cui alle lettere "C" e "D".

Si invitano, al riguardo, gli Uffici in indirizzo a rendere noto ai Comuni delegati di cui all' art. 4-bis della L.R. 9/83e s.m.i. , rientranti nei limiti territoriali di propria competenza, il contenuto della presente circolare , al fine di determinarne l'applicazione.

Il Dirigente dello Staff 91
Arch. Alberto Romeo Gentile



Il Direttore Generale
Dott. Italo Giulivo





Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale (50.18)

per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

U.O.D. (50.18.05)

Genio Civile di Caserta. Presidio protezione civile

Via Cesare Battisti, 30 – 81100 - Caserta -

P.E.C. uod.501805@pec.regione.campania.it

Allo Staff (50.18.91)

Funzioni di supporto tecnico-operativo -

Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP.

Osservatorio Regionale Appalti

e p.c. Alla Direzione Generale (50.18.00)

per i Lavori pubblici e la Protezione Civile

Staff (50.18.92)

Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Protezione Civile, Emergenza e post-

emergenza

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0349422 23/07/2020 12,32

Mitt. : 501805 Genio civile di Caserta: presi...

Ass. : 501891 STAFF - Funzioni di supporto t...

Classifica : 50 9.14. Fascicolo : 3 del 2020



OGGETTO: Opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. Impianti di telefonia. **Richiesta parere.**

Premesso che

- con il decreto n.3685 del 21 ottobre 2003, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha definito per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
- nell'Allegato 1 al predetto decreto sono individuate, tra le opere infrastrutturali, le strutture connesse con il funzionamento di servizi di comunicazione a diffusione nazionale (radio, telefonia fissa e mobile, televisione);
- con la circolare interpretativa prot. n.DPC/SISM/0057167 del 20/07/2010, il Dipartimento della Protezione Civile ha fornito, tra l'altro, le indicazioni utili ad individuare l'interesse strategico di competenza statale delle infrastrutture di comunicazione elettronica che devono garantire l'erogazione del servizio di telefonia mobile in caso di sisma;
- con la delibera n.3573 del 05/12/2003, la Giunta regionale della Campania ha, tra l'altro, approvato l'elenco A relativo agli edifici e alle opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- in tale elenco, nella sezione "Opere infrastrutturali" sono indicate le "Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)";

Premesso altresì che

- il paragrafo 2.4.2. "Classi d'uso" delle vigenti "Norme tecniche per le costruzioni", approvate con il decreto ministeriale 17 gennaio 2018, fornisce la definizione di costruzioni di classe IV includendo

11

quelle "... con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità.";

- il corrispondente paragrafo C2.4.2. "Classi d'uso" della Circolare 21 gennaio 2019 n.7 C.S.LL.PP. "Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018", rinvia al già citato decreto n.3685 del 21 ottobre 2003;

Rilevato che

- l'articolo 9-bis della vigente legge regionale 7 gennaio 1983 n.9 fornisce la definizione dei lavori cosiddetti "minori", disciplinati dall'articolo 12 del vigente Regolamento Regionale 11 febbraio 2010, n. 4;
- in attuazione del predetto testo regolamentare, è stato approvato l'elenco dei predetti lavori "minori" con decreto dirigenziale n.65 del 03 agosto 2010;
- al punto 14 dell'allegato 1 al suddetto decreto, sono qualificati come "minori" gli interventi strutturali interessanti "antenne per telefonia mobile, da installare anche su edifici esistenti"; di qualunque classe d'uso;
- il sostantivo "antenne", utilizzato per la suddetta descrizione dell'intervento, non indica con tutta evidenza la sola parte trasmittente/ricevente dell'infrastruttura di comunicazione ma comprende il traliccio o il palo o il sostegno su cui sono generalmente montate proprio le stesse antenne;

Considerato che

- i gestori autorizzati a fornire servizi di telefonia mobile sul territorio nazionale presentano a questo Genio civile denunce di lavori per la installazione di antenne per telefonia mobile, da collocare principalmente su edifici esistenti;
- questo Genio civile è tenuto ad istruire tali denunce mediante liste di controllo semplificate, in accordo con l'articolo 12 comma 4 del vigente Regolamento Regionale 11 febbraio 2010, n. 4;
- uno degli elementi principali oggetto di controllo istruttorio è la correttezza della scelta operata dal progettista in merito alla classe d'uso della costruzione, utile anche al calcolo di progetto o verifica del traliccio o palo o sostegno delle antenne da installare sull'edificio esistente;
- altro passaggio obbligato della fase istruttorio è il controllo delle verifiche di sicurezza relative a tutti gli organismi/elementi strutturali coinvolti.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato si formula la richiesta di parere in appresso specificata.

1. Qualora il soggetto gestore, quale committente di lavori a farsi, dimostri che l'antenna da installare sull'edificio non è classificabile tra quelle strategiche di interesse nazionale, si pone il problema di verificare se la medesima rientri invece tra quelle di interesse regionale, vista la corrispondenza biunivoca tra le infrastrutture strategiche la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e le costruzioni di classe d'uso IV.

Da una lettura restrittiva dell'indicazione annotata nella delibera di Giunta regionale n.3573 del 05/12/2003, secondo cui sono annoverabili tra le infrastrutture strategiche di interesse regionale quelle "Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)", potrebbe desumersi che tutte le antenne di telefonia mobile non definibili come strategiche di interesse nazionale siano invece etichettabili come strategiche di interesse regionale. Da ciò discenderebbe che tutte le antenne indicate al punto 14 dell'allegato 1 al decreto dirigenziale n.65 del 03 agosto 2010 sono da calcolare o verificare in "Classe d'uso IV".

Per tutto quanto sopra si chiede di sapere se tale conclusione elementare sia condivisa o se sia individuabile, oppure già sia stato individuato, un criterio oggettivo che permetta di effettuare un'ulteriore partizione, distinguendo le antenne di interesse strategico regionale che assumono reale rilievo per le finalità di protezione civile, a cui assegnare una reale "Classe d'uso IV", da

Λ

quelle non fondamentali per la medesima finalità, che possono essere invece calcolate e verificate con i parametri corrispondenti ad una classe d'uso diversa dalla IV.

2. La quasi totalità delle antenne di telefonia mobile sono oggi acriticamente installate su edifici esistenti. La scelta degli edifici segue la sola logica impiantistica, in modo che il servizio offerto riesca a garantire la completa copertura del territorio d'interesse commerciale. In pratica, però, l'installazione su di un manufatto edilizio esistente di un traliccio o di un sostegno di un'antenna classificata strategica per le finalità di comunicazione in situazioni di emergenza, sembrerebbe porre qualche ulteriore criticità di verifica strutturale. Infatti la suddivisione delle costruzioni in "classi d'uso" (paragrafo 2.4.2. delle N.T.C. 2018) è ancorata principalmente alle possibili "... conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso ..." del manufatto stesso. La scelta di una classe d'uso IV comporta, come noto, l'utilizzo di un coefficiente d'uso $C_u = 2,0$ pari al doppio di quello corrispondente alle costruzioni di classe d'uso ordinaria, cioè la II, a cui è ascritta la maggioranza degli edifici utilizzati come superficie di appoggio fisico delle antenne di cui si discute. Apparrebbe illogico che, nel calcolo di verifica del traliccio dell'antenna e del suo elemento strutturale di connessione con la superficie superiore dell'edificio esistente, si utilizzino le azioni sismiche valutate in relazione ad un periodo di ritorno V_R ben diverso da quello probabilmente utilizzato per il calcolo di verifica e di progetto dell'edificio su cui viene installata l'antenna. In tal modo sembrerebbe solo virtualmente assicurata la maggiore protezione richiesta dalla normativa per tali sistemi di comunicazione, visto che l'eventuale crollo del fabbricato metterebbe inevitabilmente fuori uso l'antenna ivi installata, sebbene il suo supporto sia stato calcolato e verificato per azioni sismiche corrispondenti alla classe d'uso più restrittiva.

Per tutto quanto sopra si chiede di precisare quanto segue. Per effetto della programmata installazione di un traliccio con antenna per telefonia mobile di interesse strategico su di un fabbricato esistente:

- **il progettista deve relazionare in merito alle norme tecniche utilizzate per la progettazione del predetto immobile** (cfr circolare interpretativa DPC prot. n.DPC/SISM/0057167 del 20/07/2010), verificando che esse siano posteriori al 1984 e che la classificazione del territorio non sia diventata più gravosa o l'accelerazione al suolo di riferimento non sia aumentata rispetto a quella utilizzata per il calcolo originario? Nel caso in cui tale controllo fornisca un esito negativo, è **necessario richiedere al progettista la verifica del fabbricato esistente prescritta dall'articolo 3 dell'O.P.C.M. n.3274 del 20 marzo 2003?**
- **la strategicità, statale o regionale, dell'antenna implica la medesima qualificazione per il fabbricato esistente?**
- **deve essere svolta obbligatoriamente la valutazione della sicurezza del fabbricato esistente, di cui al paragrafo 8.3 delle N.T.C. 2018, visto che per effetto della progettata installazione potrebbe configurarsi il passaggio ad una classe d'uso superiore per il medesimo edificio?**
- **deve essere richiesta la progettazione dell'eventuale intervento di adeguamento del fabbricato esistente, di cui al paragrafo 8.4.3 delle N.T.C. 2018, visto che per effetto della progettata installazione potrebbe configurarsi la fattispecie di cui alla lettera e) del predetto paragrafo?**

Si resta in attesa di corte riscontro e si rappresenta l'urgenza vista la giacenza di denunce di lavori relative all'oggetto.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
(ing. Nicola Di Benedetto)
